

IL MONDO NUOVO

Mercoledì 12 Maggio



Alfredo Bulla

Wealth Advisor Banca Mediolanum



Alberto Perani

*Presidente Fondazione Bresciana
per gli Studi Economico-Giuridici*



Sergio Ronconi

Wealth Advisor Banca Mediolanum



Dario Fabbri

*Giornalista, consigliere scientifico e
coordinatore America di Limes*



3 - L'IMPERO AMERICANO E LA SFIDA CINESE



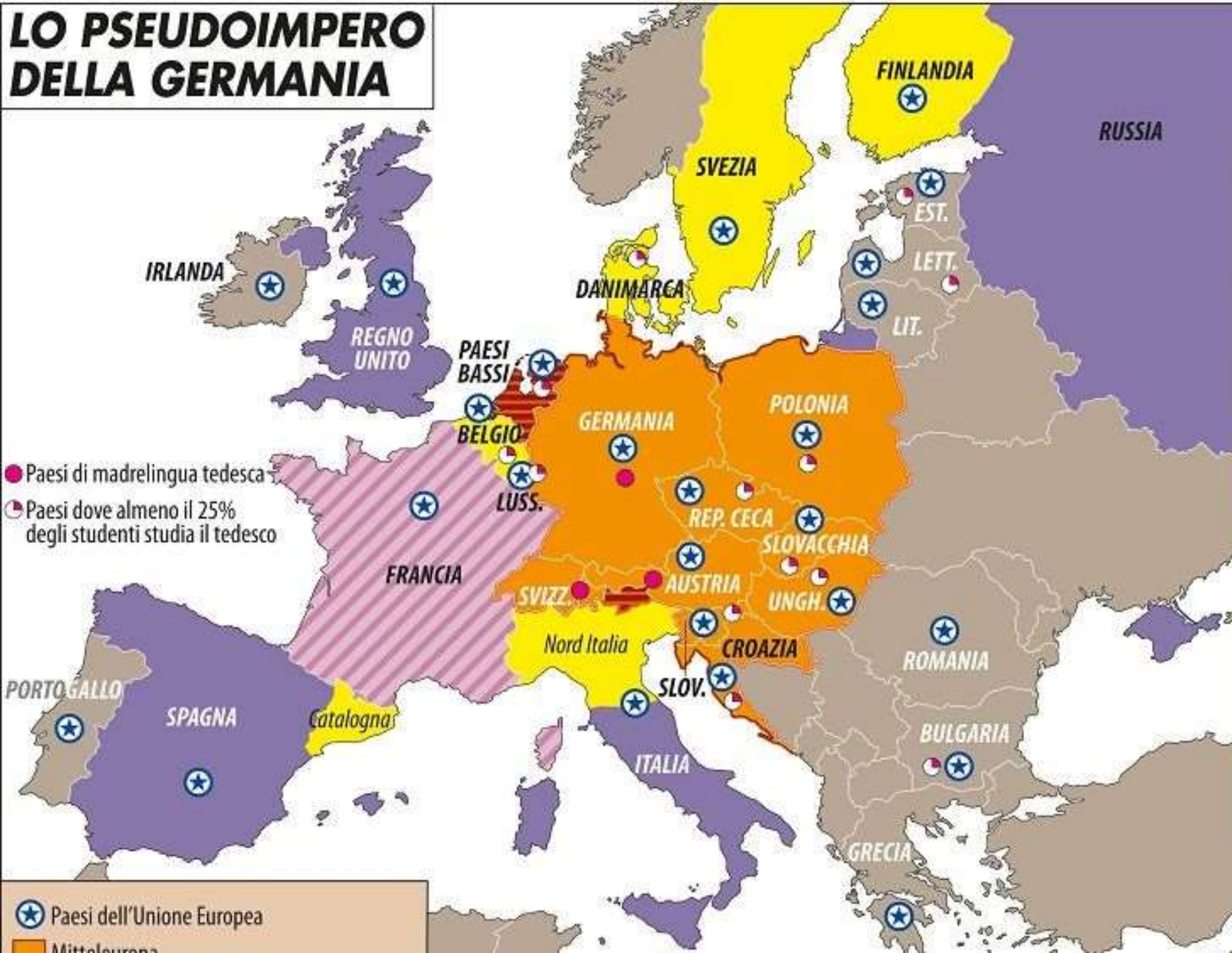
2 - LA CINA CERCA SPAZIO



1 - IL SENSO DI ACCERCHIAMENTO DELLA RUSSIA



LO PSEUDOIMPERO DELLA GERMANIA



Investimenti diretti esteri DOVE INVESTONO I TEDESCHI

in miliardi di euro
(Fonte: Bundesbank) 2016

LUSSEMBURGO	31,063
PAESI BASSI	24,369
STATI UNITI	11,661
FRANCIA	7,857
SPAGNA	5,960
AUSTRIA	4,555
SVIZZERA	4,652
CINA	3,432
ITALIA	2,770

CHI INVESTE IN GERMANIA

in miliardi di euro
(Fonte: Bundesbank) 2016

PAESI BASSI	146,2
LUSSEMBURGO	143,8
STATI UNITI	74,6
REGNO UNITO	66,8
SVIZZERA	65,2
FRANCIA	39,3
ITALIA	31,4
BELGIO	31,2
AUSTRIA	23,6
GIAPPONE	15,7

Principali partner commerciali della Germania nel 2017

● Cina ● Polonia

Giovanni
Marinoni Martin
Vicepresidente ORI Martin



Luigi Wilmo Franceschetti

Presidente Saccheria Franceschetti



Paolo
Streparava
CEO Streparava



Cesare Lanati

*Head of Wealth Planning
Direzione Wealth Management
Banca Mediolanum*



Angelo Busani

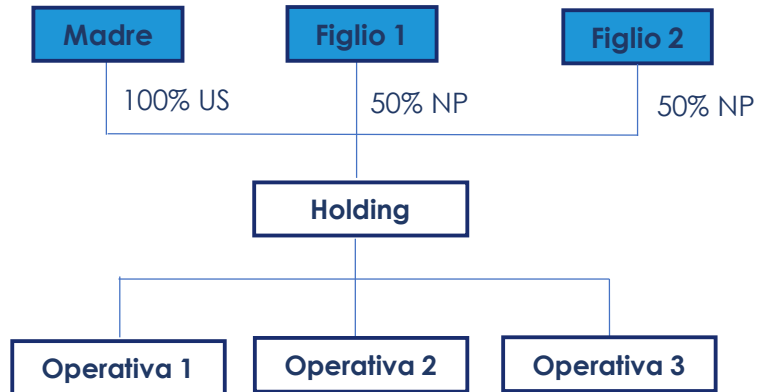
Notaio di Milano



Caso 1

US: Usufrutto
NP: Nuda Proprietà

Ante



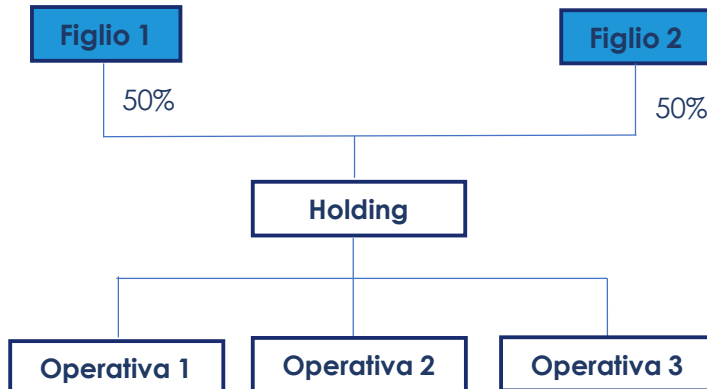
Scenario:

- Madre detiene il 100% in usufrutto delle quote della holding
- Figli detengono il 50% ciascuno delle quote della holding in nuda proprietà

Punti di attenzione:

- Possibili interventi per gestire la governance della holding
- Individuazione delle attitudini / ruoli dei figli all'interno della/e società
- Gestione del passaggio generazionale

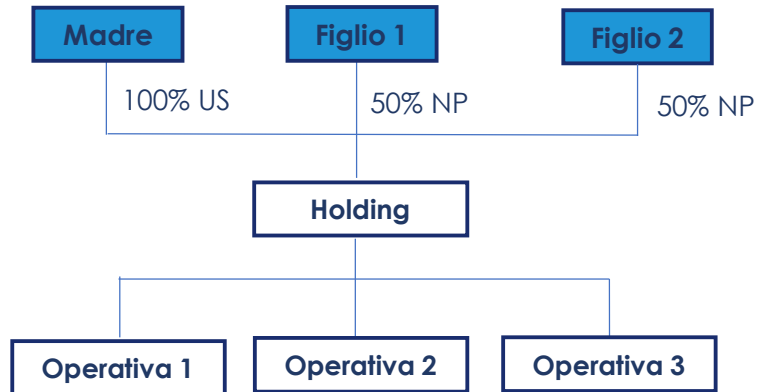
Post



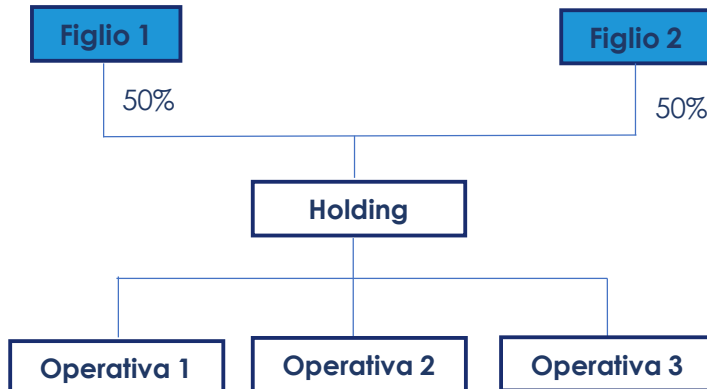
Caso 1

US: Usufrutto
NP: Nuda Proprietà

Ante



Post



Possibili aree di intervento:

Previsione nello statuto di molteplici classi di azioni/quote aventi diritti patrimoniali ed amministrativi diversificati al fine di riflettere il diverso coinvolgimento nell'attività imprenditoriale da parte dei vari membri della famiglia. In particolare:

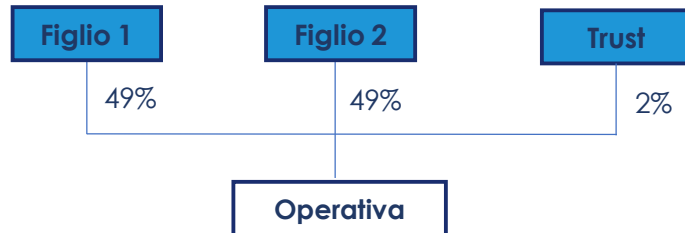
- le azioni/quote di Figlio 1 potranno portare diritti amministrativi rafforzati e diritti patrimoniali postergati, quali:
 - voto plurimo in generale o su specifiche deliberazioni aventi natura straordinaria: aumenti di capitale, fusioni, scissioni etc;
 - diritti di nomina della maggioranza dell'organo amministrativo e dell'amministratore delegato;
 - postergazione nella distribuzione dei dividendi/riserve o diverso proporzionamento degli stessi (es. 20% Figlio 1 e 80% Figlio 2);
- le azioni/quote di Figlio 2 potranno (al contrario) prevedere diritti amministrativi affievoliti e diritti patrimoniali rafforzati quali:
 - privazione del diritto di voto in generale o su specifici argomenti;
 - diritti di nomina di organi sociali meno che proporzionali rispetto al capitale sociale portato;
 - privilegi nella distribuzione di dividendi riserve (sia in termini temporali – prima di Figlio 1 – che in termini di preferenza, es. 80% Figlio 2 e 20% Figlio 1)
 - automatica estinzione (c.d. auto-estinzione) delle partecipazioni (a vantaggio di AS con conseguente riproporzionamento del capitale di NewCo) una volta raggiunto un totale di dividendi / riserve (anche da liquidazione) pari all'importo prestabilito.

Caso 2

Ante



Post



Scenario:

- Madre detiene il 100% in piena proprietà nella società operativa
- Ipotesi destinazione delle quote ai due figli
 - Evitare possibili situazioni di «stallo» societario per divergenze tra i soci (figli)

Possibili aree di intervento:

Destinare:

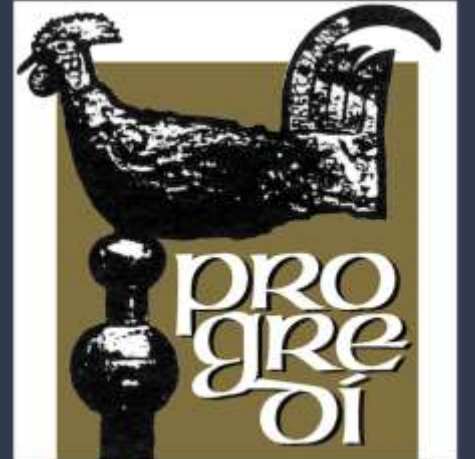
- il 49% delle quote a ciascun figlio
 - Il 2% ad un trust
-
- L'impiego del trust, nel caso specifico, potrebbe rilevarsi particolarmente efficace nel perseguire/salvaguardare la continuità aziendale nel caso di eventuali dissidi tra i soci.
 - Eventuali decisioni di carattere straordinario richiederebbero l'intervento di un trust che, tramite l'atto istitutivo e le regole impostate e dettagliate a monte dalla Madre, andrebbe a regolare la modalità di gestione e l'esercizio dei diritti inerenti le partecipazioni sociali.

Marco Valenti

*Dottore Commercialista in Brescia
Pubblicista*



Il passaggio generazionale negli studi professionali



Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1. **ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI** (*INDIVIDUALE / BASE FAMILIARE / ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE / SOCIETA' SEMPLICE / S.T.P.*)
2. **CASI STORICI ED OPERATIVI DI PASSAGGIO (GENERAZIONALE)**
3. **METODI DI VALUTAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI** - cenni

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

- 1) **Individuale**
- 2) **Individuale** (con **condivisione di spazi e spese** – affitto locali / dipendenti / utenze e spese condominiali - con altri colleghi)
- 3) **Studio Associato / Associazione professionale / s. semplice** (ex soppressa L. 1815/39)
- 4) **S.T.P. – società tra professionisti** (in forma di s.r.l. o società di persone) ex L. 183/2011 e DM 8.2.2013 Ministero della Giustizia n. 34

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

MODALITA' DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' PROFESSIONALE - Studio Associato / Associazione professionale

Ai sensi dell'art. [53](#) co. 1 del TUIR, sono [redditi di lavoro autonomo](#) quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni in forma associata.

L'art. [5](#) co. 3 lett. c) TUIR menziona **le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni** (e le **equipara alle società semplici**); di conseguenza, il reddito:

- è determinato in capo all'associazione professionale;
- è imputato ai soci «per trasparenza», indipendentemente dalla effettiva distribuzione in applicazione del principio di trasparenza, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Il disposto normativo fa riferimento alla **forma associativa "tipica" dello studio associato costituito ai sensi della L. 1815/1939** (oggi abrogata, *ma sono fatte salve le associazioni professionali ed i modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della L. 183/2011*) - **anche in forma di società semplice.**

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

S.T.P. – La **società tra professionisti** è un modello societario introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2012 (**Legge 183/2011**)

L'art. 10 al co. 3 prevede «la costituzione di **società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico** secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile».

Secondo il co. 4, 1° periodo, le Stp devono, tra l'altro,

- «**prevedere nell'atto costitutivo l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti a Ordini, Albi e Collegi e di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento**».

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

- **Co. 4 - In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;**
- **il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi**

Le STP costituite in forma di società di persone, società di capitali o società cooperative **producono reddito d'impresa, con applicazione del «principio di competenza»** in luogo del «principio di cassa» (Agenzia delle Entrate, risposta all'interpello 9.5.2014 n. 954-93 e consulenza giuridica 16.10.2014 n. 954-55).

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

S.T.A. – società' tra avvocati (1)

L'art. 4-bis della L. 247/2012 consente l'esercizio della professione forense in forma societaria a **società di persone, società di capitali e società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'Ordine territoriale** nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, in base ai seguenti princìpi:

- *i soci professionisti (avvocati o avvocati e professionisti iscritti in albi di altre professioni) devono rappresentare **almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto**; sono **ammessi soci di capitale**;*
- *i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori; l'organo di gestione deve essere composto **in maggioranza da soci avvocati** e i componenti non possono essere estranei alla compagine sociale;*

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

S.T.A. – società' tra avvocati (2)

- l'incarico professionale può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta;
- la responsabilità della società e dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione professionale.
- la nuova disciplina supera la regolamentazione della società tra avvocati contenuta negli artt. [16](#) e seguenti del DLgs. 96/2011, secondo il modello della società in nome collettivo.

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

NOTAI

Relazione Illustrativa alla L. 183/2011 ed al Regolamento DM 8.2.2013 Ministero della Giustizia n. 34

Deve ritenersi che lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non possa costituire oggetto di attività in forma societaria.

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

Società tra professionisti (a fronte di 1,4 milioni di liberi professionisti)

Sole24ore del 26.4.2021: ***Boom di STP per avvocati e commercialisti*** (Infocamere)

Nel 2021 sono attive **4.129 S.T.P.** - di cui 803 in Lombardia – di cui **167 tra avvocati (S.T.A. - 23 in Lombardia)** - e **2054 tra commercialisti**, oltre a 835 in ambito socio-sanitario

Su 4.129 attive **3.051** sono **srl** (**369** s.semplici e **277** s.n.c.) – il **55%** nel Nord

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

S.T.P. – società tra professionisti – **CRITICITA'** (1)

- **Natura del reddito** (reddito di impresa/competenza/srl vs. reddito di lavoro autonomo/cassa/s.s.) > R.M. 35/E/2018 (r. impresa) > Cassazione n. 7407/2021 («caso per caso» - S.T.A. – lav. aut. - assoggettabilità a ritenuta dei ricavi/compensi)
- Problemi nell'affrontare il passaggio dagli studi individuali o dagli studi associati alla Stp e viceversa. La **trasformazione dello studio associato (Interpello 107/2018)** o il **“conferimento” dello studio singolo o associato (Interpello 125/2018)** sono operazioni che presentano criticità fiscali, con il concreto rischio di essere qualificate come «atti realizzativi» che generano materia imponibile, **così come il passaggio regressivo da STP a studio associato** può generare plusvalenze da *destinazione a finalità estranee al regime d'impresa* (cfr. Documento CNDCEC – FNC settembre 2020)

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

S.T.P. – società tra professionisti – CASSAZIONE 17.3.2021 n. 7407

Una società tra professionisti (STP) esercita «attività imprenditoriale» quando svolge anche un'attività diversa e ulteriore rispetto a quella professionale, per cui il conferimento di un apporto intellettuale si configura solo come una delle componenti dell'organizzazione.

In questo caso, essendo l'attività autonomamente organizzata, la medesima non potrebbe identificarsi in quella tipica svolta dal professionista intellettuale, connotata dal carattere della personalità (art. 2232 c.c.), presupponendo quel profilo di autonoma organizzazione di cui agli artt. 2082 e 2238 c.c.. **Quindi, la qualificazione del reddito di una STP come reddito d'impresa "deve farsi dipendere dalla concreta configurazione della società"** e, in particolare, dalla presenza di un "autonomo profilo organizzativo, rispetto al lavoro professionale", da accertarsi caso per caso.

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

S.T.P. – LIMITAZIONI ECCESSIVE – CRITICITA' (2)

- **Esistono normative differenziate a seconda del tipo di attività professionale svolta** (**STP** generiche, **STA**-società tra avvocati, **STI**-società tra ingegneri), quando il corpo regolatore potrebbe benissimo essere unico
- **Troppi vincoli**: ad esempio, **un professionista può essere socio di una sola STP**, mentre può far parte di tutti gli studi associati che vuole, e questo impedisce partecipazioni differenziate in funzione dell'attività svolta o dell'area geografica interessata.

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

S.T.P. – società tra professionisti – **CRITICITA'** (3)

- Anche per i **soci di capitali** vale questa limitazione, che non ha senso se si pensa che per loro esiste già un **altro limite alla dimensione massima della loro quota (1/3 dei diritti di voto)**. Sarebbe meglio chiarire normativamente che per il rispetto di questi limiti contano solo i diritti di voto, recependo alcuni orientamenti espressi dal **Comitato dei Notai del Triveneto**. Dovrebbe essere allora ritenuto legittimo che i soci di capitale possano detenere quote, senza diritto di voto, anche in misura superiore al terzo del capitale sociale, pure arrivando a detenere la maggioranza assoluta del capitale sociale, purché la «minoranza» del CS detenuta dai soci professionisti sia superiore ai due terzi delle quote/azioni aventi diritto al voto.

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

S.T.P. – società tra professionisti – **CRITICITA'** (4)

- Secondo i Notai del Triveneto, in tutte le Stp, fermo restando il vincolo del voto per 2/3 riservato ai professionisti, trovano **applicazione integrale le altre regole sulla determinazione delle maggioranze decisionali proprie del modello societario** che si sceglie, compresa la possibilità di prevedere nei patti sociali o nello statuto *quorum decisionali* superiori ai due terzi, rendendo in tal modo necessario il concorso dei soci non professionisti nell'adozione delle decisioni.

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

S.T.P. – società tra professionisti – **CRITICITA'** (5)

Infine, **andrebbero chiarite in modo definitivo le regole di governance delle Stp. Attualmente la normativa non prevede nulla**, per cui si dovrebbero applicare le norme del codice civile per ciascun tipo societario prescelto.

Una Stp-srl potrebbe essere amministrata anche da soggetti non professionisti e neppure soci. Il Consiglio Nazionale e la Fondazione Dottori commercialisti (Documento settembre 2020) mostrano chiara preferenza per l'amministrazione affidata a professionisti soci. **Altre realtà (come il regolamento forense) richiedono invece che la maggioranza degli amministratori sia composta da avvocati soci.** Urge chiarimento normativo (a 10 anni dalla nascita)

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI BRESCIA

- 1) **n. 2227 iscritti**
- 2) **n. 184 Studi associati / associazioni professionali** (erano 214 al 31.12.2017)
- 3) **n. 67 S.T.P.** (in grande prevalenza S.R.L. / presente qualche società semplice)
 - Una STP non può essere partecipe di studio associato o associazione professionale (da ultimo CNDCEC Pronto Ordine del 2.3.2021 N. 205/2020)
 - ODCEC Milano, di diverso avviso, ritiene che un professionista possa contestualmente partecipare ad una STP e ad una associazione professionale

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

Da un lato: Spinta nelle aggregazioni tra professionisti nel «mondo nuovo»

- la **maggior concorrenza** che ha comportato, di fatto, una compressione dei fatturati (ed obbligato ad una riduzione dei costi)
- **estensione delle aree professionali specializzate di competenza**, derivante da un **aumento della domanda specialistica** da parte della clientela

Dall'altro: la Successione generazionale nello studio, in presenza di:

- a) **Unico erede / più eredi professionisti**
- b) **Erede/i non professionisti**

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

HISTORY CASE (STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONALE IN BRESCIA – PASSAGGIO GENERAZIONALE - più eredi professionisti) – (1)

- **Studio individuale fondato nel 1949** (abilitazione del fondatore/iscrizione all'Albo Dottori Commercialisti nel 1953, mediante esibizione di cartella esattoriale per trasporto rifiuti indirizzata dal Comune di Brescia impositore al fondatore, indicato quale «*U.P. – «dottore commercialista» in Brescia»*)
- **Trasformazione in Studio Associato nel 1972** (coinvolgendo prima n.2 storici collaboratori di studio e, negli anni successivi, i due figli)

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

HISTORY CASE (STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONALE IN BRESCIA – PASSAGGIO GENERAZIONALE – 1949 – 2021 - più soci/ eredi professionisti) – (2)

- **A partire dal 2002**, invecchiando la «vecchia guardia», vengono coinvolti nello Studio associato i figli dei 2 storici collaboratori di studio e, negli anni successivi, il nipote del fondatore – che nel frattempo hanno fatto esperienze formative a Milano, in Mediobanca e all'estero - Usa, Australia)
- Oggi lo studio, dopo la scomparsa del fondatore e dei primi due associati, conta su **7 associati, 6 collaboratori e 8 impiegate** (core business: *consulenza societaria, tributaria ed amministrativa; no gestione contabilità – no brokeraggio assicurativo o finanziario / no attività fiduciaria* per mantenere «specializzazione» e garanzia di «indipendenza» professionale)

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

CASO OPERATIVO 1 – **CESSIONE INDIVIDUALE DELLO STUDIO A TERZI**

Nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. [108/2002](#) è stata analizzata la **cessione, effettuata da un professionista a favore di un altro, di parte dell'attività esercitata e della relativa clientela**. In tale documento di prassi è stato escluso che l'operazione possa essere assimilata a una cessione di un bene immateriale di natura patrimoniale, come avviene per l'avviamento commerciale in caso di cessione d'azienda.

Tenuto conto del rapporto fiduciario (c.d. *intuitu personae*) che si instaura tra il professionista e il cliente, secondo l'Agenzia delle Entrate non è neppure certo che lo stesso possa essere riprodotto in capo al nuovo soggetto. **Fra i due professionisti, dunque, si instaura un rapporto di tipo obbligatorio**, in cui il professionista "cedente" assume l'impegno, nei confronti del soggetto subentrante, di favorire la prosecuzione da parte di quest'ultimo del rapporto professionale con i clienti.

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

ASSENZA DI EREDI PROFESSIONISTI - CASO 1 – CESSIONE DELLO STUDIO INDIVIDUALE A TERZI

Il compenso per la predetta operazione rappresenta, pertanto, il corrispettivo di una **prestazione di servizi** che consiste:

- nel permettere la prosecuzione del rapporto professionale tra i clienti e il soggetto subentrante;
- nell'impegno a non proseguire il rapporto professionale con i clienti ceduti;
- nell'impegno a favorire la prosecuzione del rapporto tra clienti e il nuovo soggetto.

Sussiste, dunque, una **prestazione di servizi** (al più dipendente da obbligazioni di fare, non fare e permettere), **rilevante ai fini IVA** ai sensi dell'[art. 3](#) comma 1 del DPR 633/72, in quanto connessa all'attività professionale e che, dal 2006, **costituisce reddito di lavoro autonomo per il professionista individuale (ex art. 54 co. 1-quater TUIR).**

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

ASSENZA DI EREDI PROFESSIONISTI - CASO OPERATIVO 2 – CESSIONE di QUOTE DELLO STUDIO ASSOCIATO (non plusvalenti)

L'art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis) TUIR stabilisce una specifica esclusione dalla tassazione per le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di associazioni costituite fra persone fisiche per l'esercizio dell'attività professionale.

L'esclusione riguarda – letteralmente - le associazioni professionali, e **non il trasferimento delle quote riferite a una società semplice svolgente un'attività professionale** (mera dimenticanza del legislatore ? oppure no ?)

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

CASO OPERATIVO 3 – **CESSIONE QUOTE DELLA SOCIETA' SEMPLICE**

L'art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis) TUIR stabilisce una specifica esclusione dalla tassazione per le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di **associazioni costituite fra persone fisiche per l'esercizio dell'attività professionale**.

L'esclusione riguarda – letteralmente – solo le associazioni professionali, e non anche il trasferimento delle quote riferite ad una società semplice svolgente un'attività professionale (occorrerebbe a tal fine considerare l'equiparazione reddituale (e di fatto quella civilistica) stabilita dall'articolo 5, co. 3, lett. c), TUIR, tra l'associazione professionale e la società semplice). **E' stata mera dimenticanza del legislatore ? oppure no ?**

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

CASO OPERATIVO 4 – **CESSIONE QUOTE STP o STA**

L'art. 67, co.1, lett. c) e c-bis) Tuir sancisce la **rilevanza reddituale**, come «redditi diversi», delle **plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle azioni o delle quote di partecipazione al capitale** o patrimonio di società di capitali e dei soggetti assimilati, nonché di società di persone ed enti equiparati. Il successivo art. 68 detta le regole per la loro quantificazione, (comma 6, primo periodo), che risulta costituita dalla **differenza tra il corrispettivo percepito e il costo (o valore) di acquisto assoggettato a tassazione**, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

CASO OPERATIVO 5 – **CESSIONE QUOTE di STP o STA «trasformate»**

(ovvero, quando la STP deriva dalla precedente trasformazione «progressiva», tassata, di associazione professionale o di soc. semplice)

In questa ipotesi occorre verificare se il capitale sociale risulta costituito con somme che hanno già concorso alla determinazione del reddito in capo agli associati o ai soci. In caso positivo, il costo/valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni assume lo stesso valore del capitale sociale della Stp o Sta.

Altrimenti, in assenza anche di eventuali conferimenti dei soci, il valore fiscalmente riconosciuto risulta pari a zero (e la plusvalenza risulta tassata integralmente).

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

METODI DI VALUTAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

- **Metodi reddituali / finanziari / misti (prevalenti) / patrimoniali (farmacie)**
- **Metodi empirici («Thumb Rule» c.d. regola del pollice – «multipli»)**
- **Metodi specifici di valutazione per singole professioni**
- **Cassazione 2860/2010** (*«pur con le sue specificità, il contratto di trasferimento di studio professionale, va considerato al pari di una cessione d'azienda»*)
- **Art. 54 co. 1- quater TUIR** (*la cessione della clientela genera reddito di lavoro autonomo*)

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

ELEMENTI CARATTERISTICI DELLO STUDIO PROFESSIONALE

- **CARATTERISTICHE DELLA CLIENTELA** (pacchetto clienti *: lunghezza mandati / condizioni per recesso / incarichi occasionali non continuativi / ecc.)
- **RISORSE UMANE / COLLABORATORI * / SPECIALIZZAZIONI */ C.E.D. per es.**
- **ASSETS MATERIALI ED «IMMATERIALI»** (DENTISTI / FARMACISTI)
- **REDDITO MEDIO PROSPETTICO «NORMALIZZATO»**
- **SAGGIO DI ATTUALIZZAZIONE**
- **ORIZZONTE TEMPORALE DI RIFERIMENTO**
- **BUSINESS PLAN dell'Investimento**

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

ELEMENTI CARATTERISTICI DELLO STUDIO PROFESSIONALE (2)

- **Struttura dello studio (individuale / associato / STP / network professionale)**
- **Ubicazione e caratteristiche dell'immobile-sede (signorile / funzionale / accessibilità per clienti / ecc.)**
- **«NOME» dello studio (*brand*) e attrattività per la clientela**
- **CHECK-LIST SPECIFICHE (per vendita studio / cessione portafoglio clienti)**

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

PROFESSIONI ECONOMICO-GIURIDICO-CONTABILI

Fasi della valutazione:

- a) **Analisi «rettificata» e «ponderata» della clientela (ricavi ultimo anno / triennio precedente – composizione clientela (per natura giuridica / regime contabile / periodicità adempimenti / ecc.) - incidenza dei costi fissi e variabili sul fatturato «ripetibile»**
- b) **Determinazione reddito «normalizzato» dell'ultimo anno completo (esclusione di costi non inerenti / componenti straordinarie / ecc.)**
- c) **Analisi flussi finanziari – determinazione moltiplicatori * (business plan di «rientro»)**
- d) **Es. Metodo del pollice : da 1,5 a ...**

Il passaggio generazionale negli studi professionali - Cenni

PROFESSIONI ECONOMICO-GIURIDICO-CONTABILI

Fasi:

- a) **Analisi «rettificata» e «ponderata» della clientela (ricavi anno/triennio precedente) – composizione clientela (per natura giuridica / regime contabile / periodicità adempimenti / ecc.) e incidenza costi fissi / variabili sul fatturato «ripetibile»**
- b) **Determinazione del reddito «normalizzato» dell'ultimo anno (esclusione di costi non inerenti / componenti straordinarie / ecc.)**
- c) **Analisi flussi finanziari – determinazione moltiplicatori * (business plan di «rientro»)**
- d) **Es. Metodo del pollice : da 1,5 a ...**

Marco Belardi

*Consulente del Ministero per lo Sviluppo
Economico*

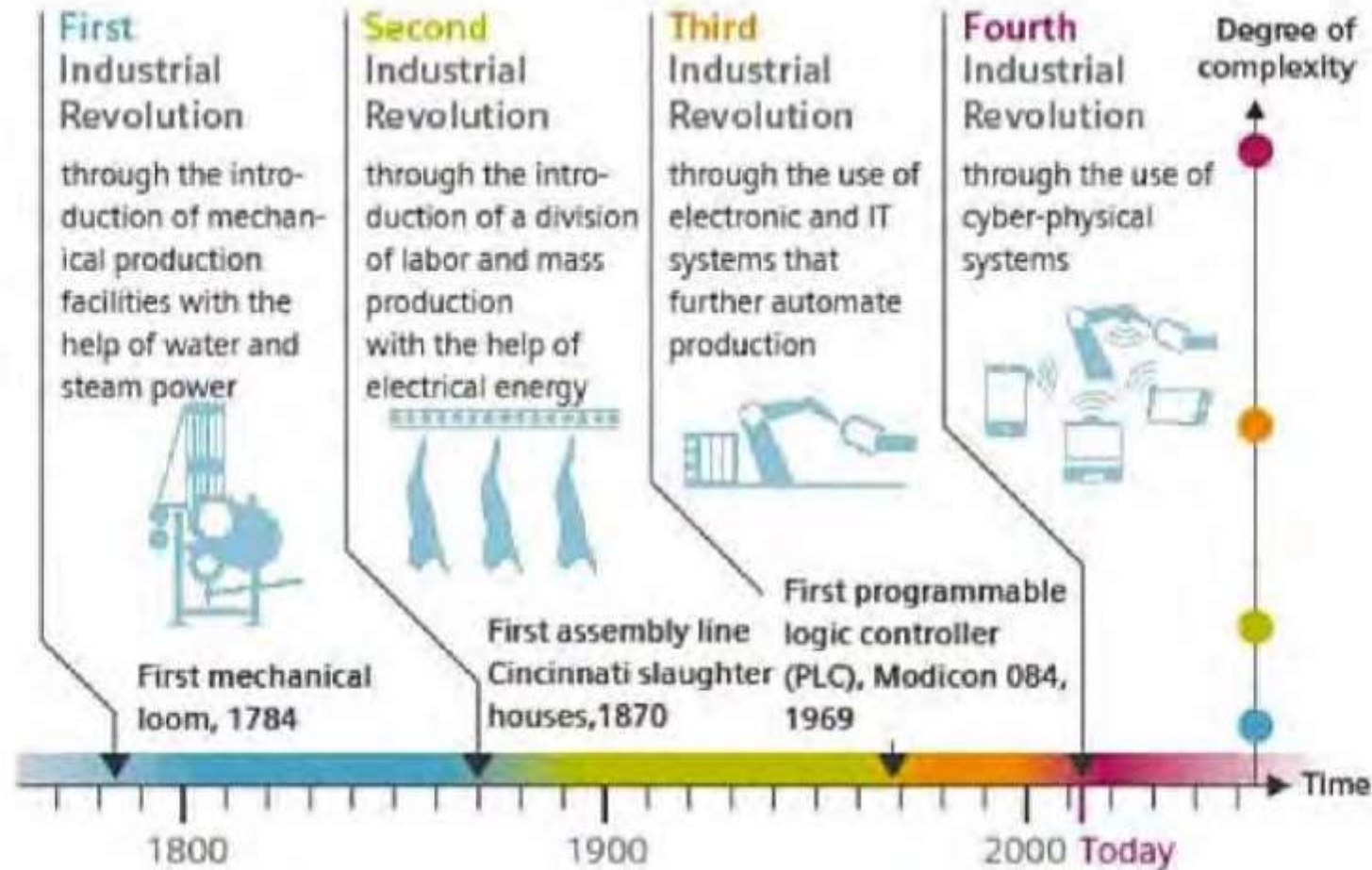


Un po' di storia....

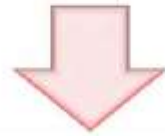


Fonte: Piano Nazionale Industria 4.0. Investimenti, produttività e innovazione, Milano 21 settembre 2016
www.sviluppoeconomico.gov.it

Un po' di storia....



Scoperte scientifiche e innovative sono dettate da momenti di grande sviluppo e accelerazione del progresso

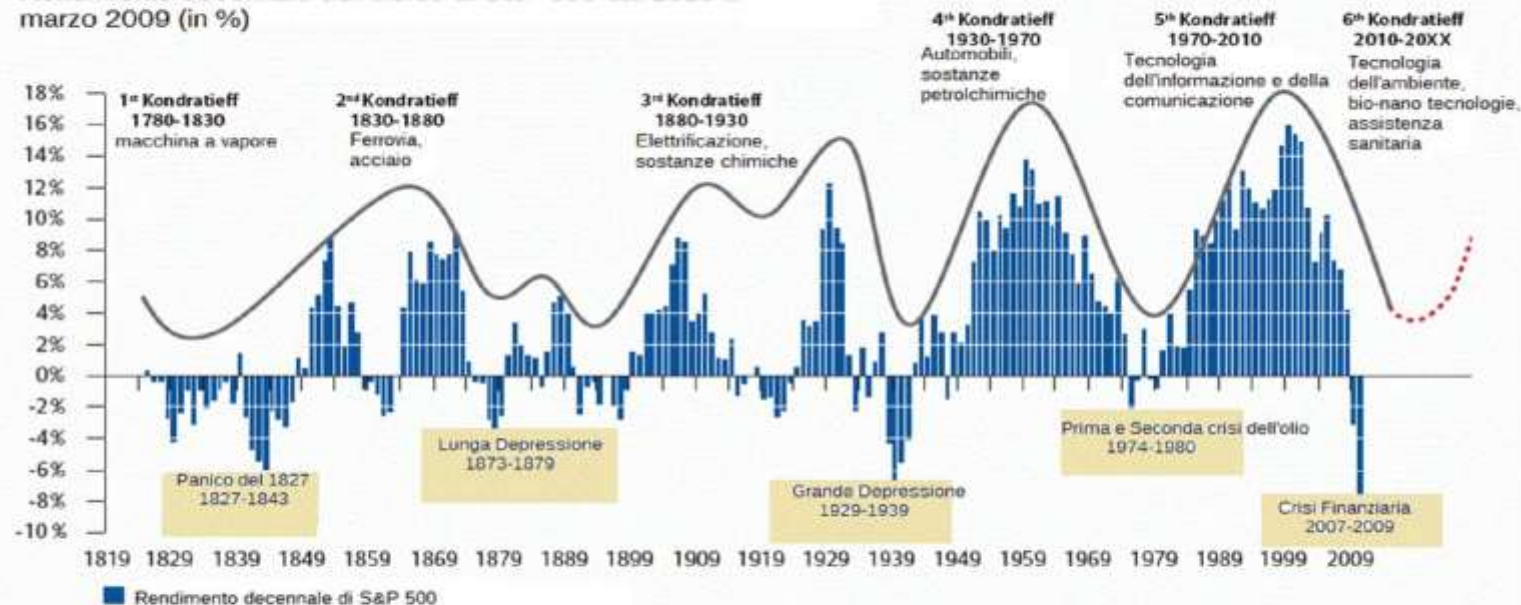


Onde di Kondratieff

Cicli regolari sinusoidali del moderno mondo economico capitalistico. Durano dai 50 ai 60 anni; consistono in una fase ascendente e una fase discendente

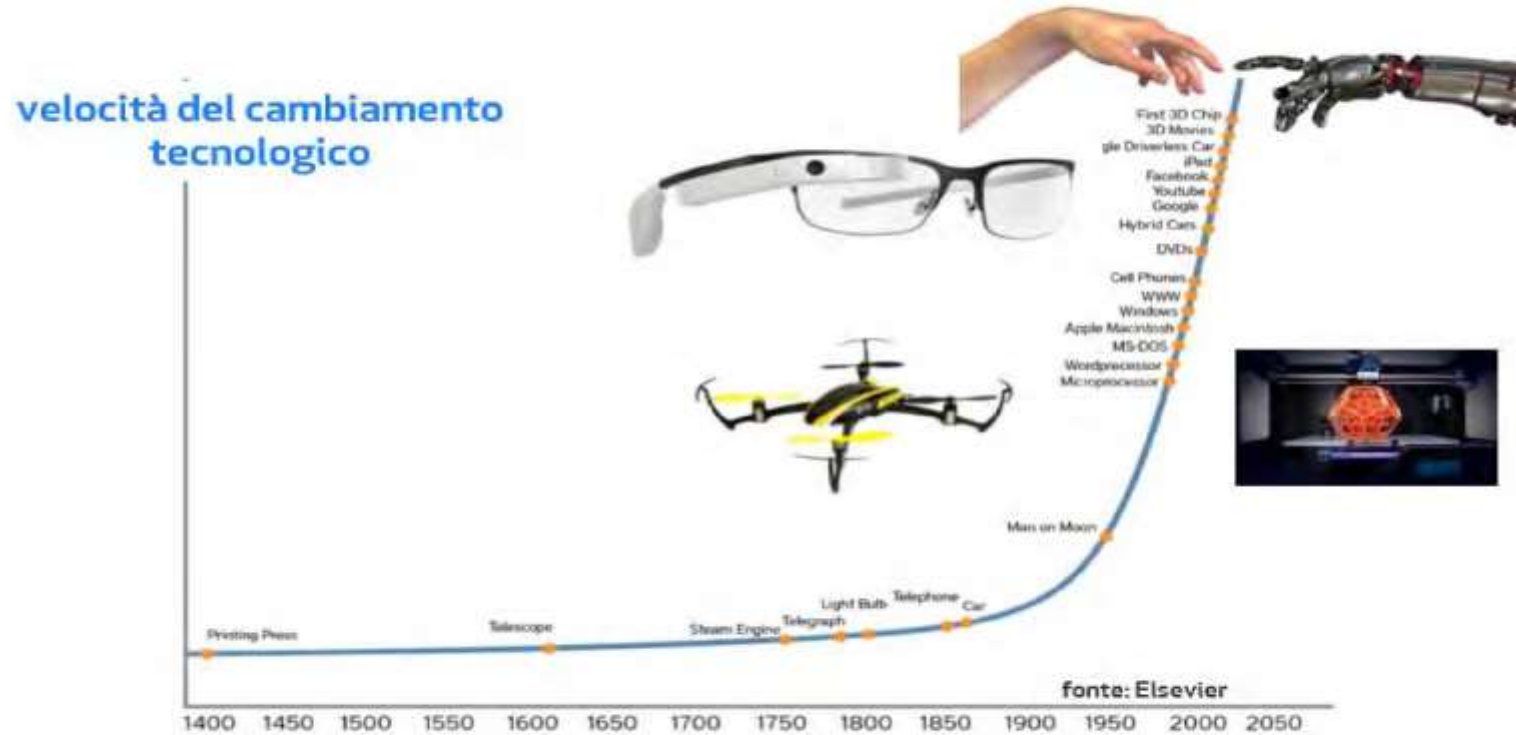


Cicli di Kondratiev - Onde lunghe di Prosperità
Rendimento decennale dell'indice di S&P 500 dal 1819 a marzo 2009 (in %)



Ogni nuovo ciclo emerge in nuove particolari condizioni storiche

Crescita a livello esponenziale delle tecnologie

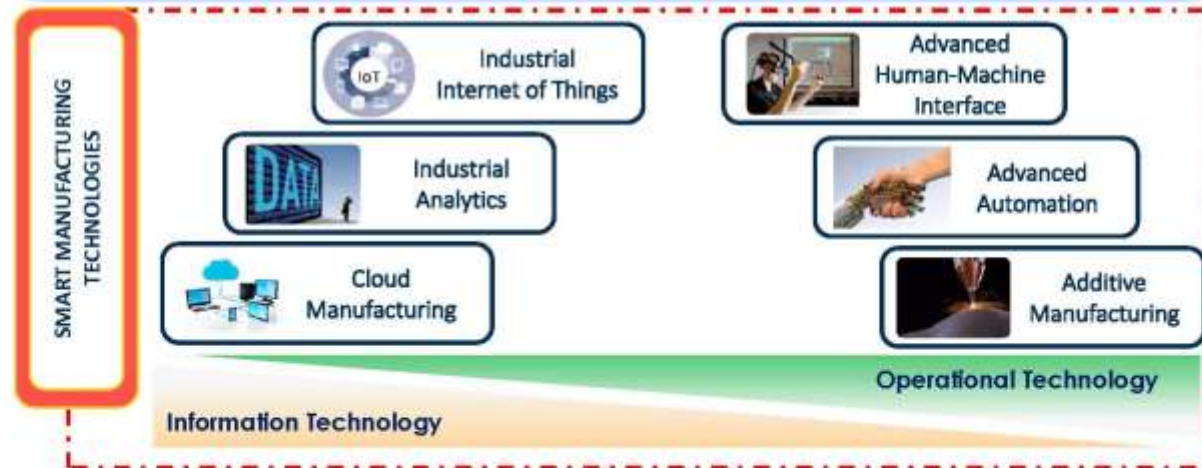


Fonte: Industria 4.0 dentro alle smart factories, Prometeia milano 24 maggio 2016, www.ilsole24ore.com

Industria 4.0: la definizione di Smart Manufacturing

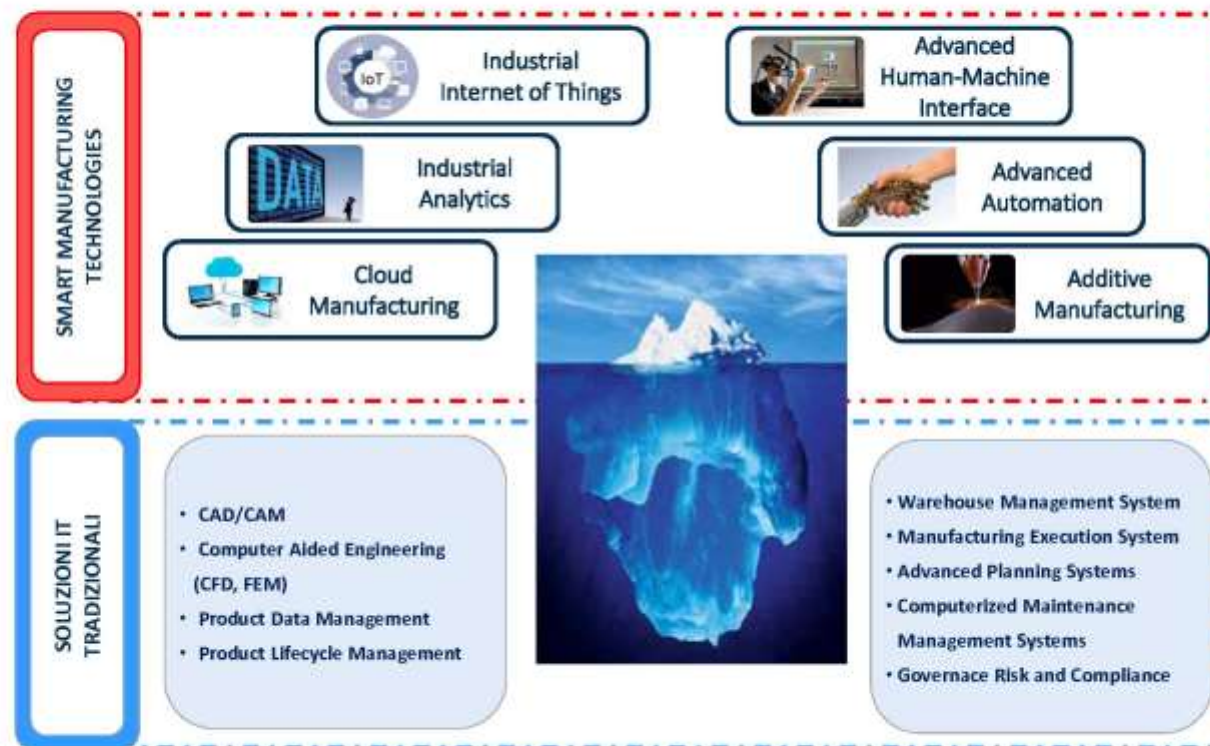


L'espressione **Smart Manufacturing** esprime una visione del futuro secondo cui le imprese industriali e manifatturiere, grazie alle tecnologie digitali, aumenteranno la propria **competitività** grazie alla maggiore **interconnessione** delle proprie risorse (**impianti, persone, informazioni**), siano interne alla Fabbrica sia distribuite lungo la catena del valore.



Fonte: Assinform,
Capitani – Perego, 2016

Industria 4.0: il framework di riferimento



Fonte: Assinform,
Capitani – Perego, 2016

Tecnologie abilitanti



Fonte: Piano Nazionale Industria 4.0. Investimenti, produttività e innovazione, Milano 21 settembre 2016
www.sviluppoeconomico.gov.it

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but those most responsive to change”

Charles R. Darwin

“The origin of species”, 1859

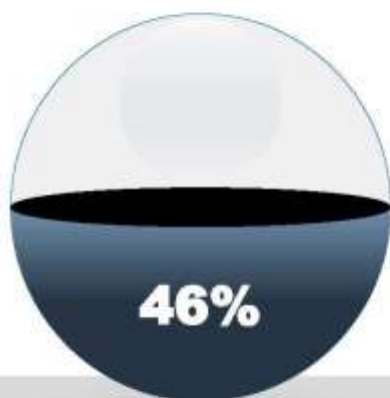




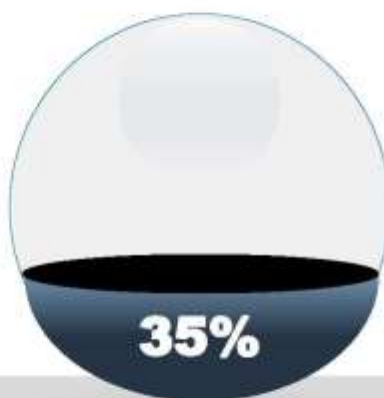
IN QUALE MISURA RITIENE ABBIA INCISO LA PANDEMIA SUL FATTURATO 2020?

Rispondenti: 159

RIDUZIONE



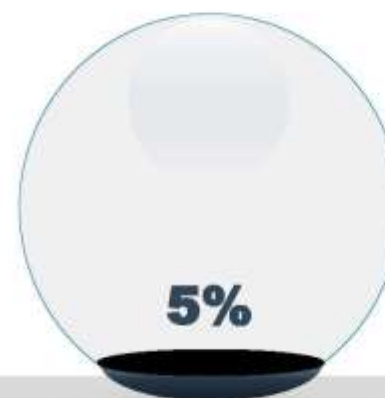
RIDUZIONE
MODERATA



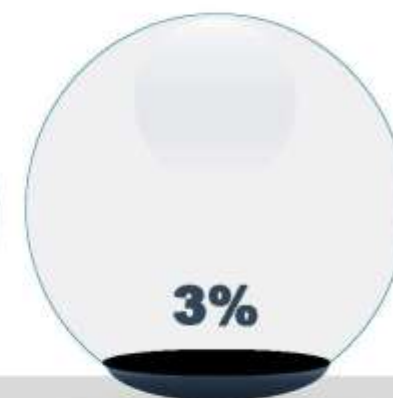
NESSUNA
VARIAZIONE



CRESCITA
MODERATA



CRESCITA



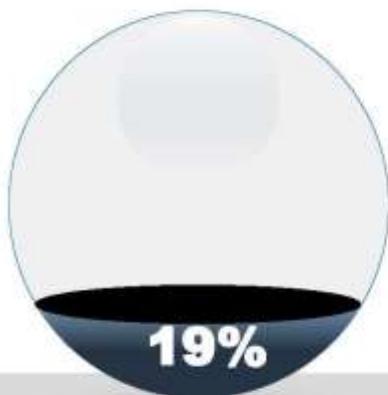
- La maggior parte delle imprese dichiara una contrazione *importante* del fatturato 2020
- Poche imprese segnalano un effetto positivo



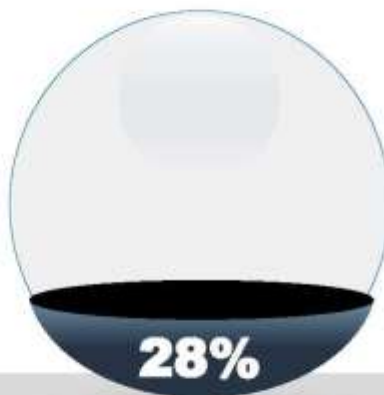
IN QUALE MISURA RITIENE INCIDERÀ LA PANDEMIA SUL FATTURATO 2021?

Rispondenti: 159

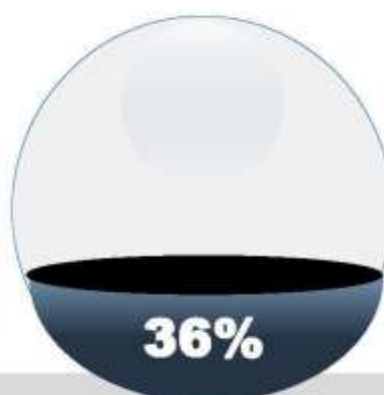
RIDUZIONE



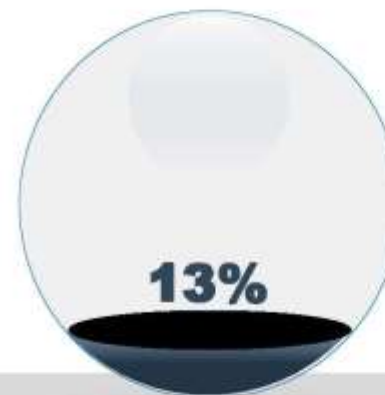
RIDUZIONE
MODERATA



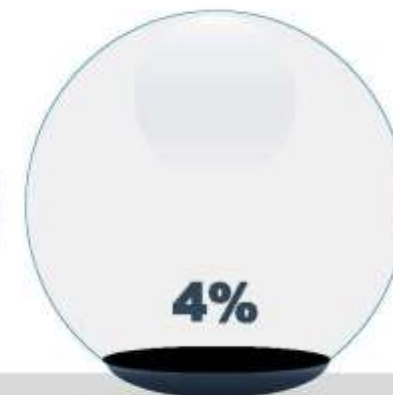
NESSUNA
VARIAZIONE



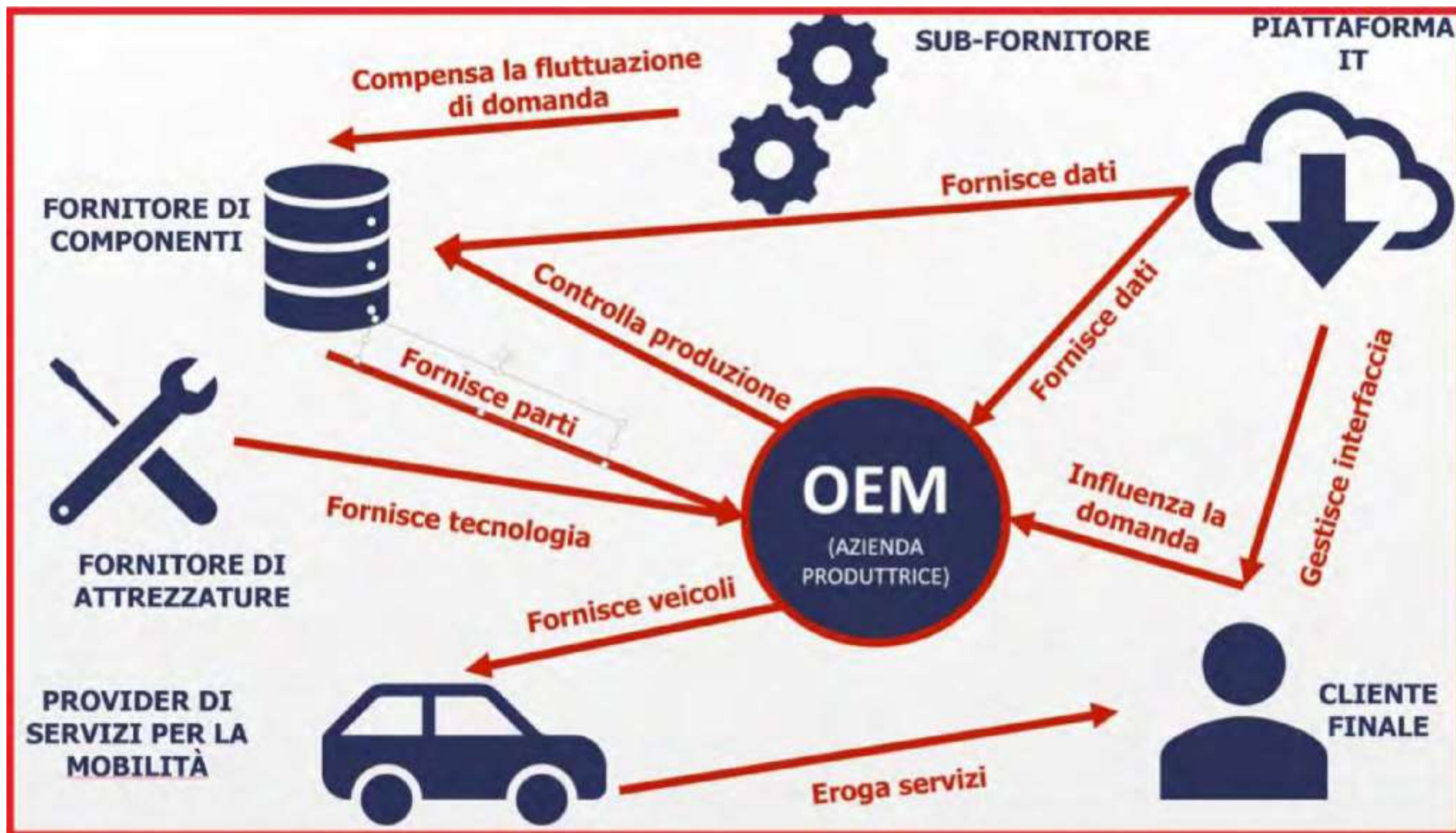
CRESCITA
MODERATA



CRESCITA



- C'è maggiore ottimismo relativamente al 2021 in corso
- La maggioranza relativa del campione è convinta di centrare il budget, più del 15% pensa di andare oltre



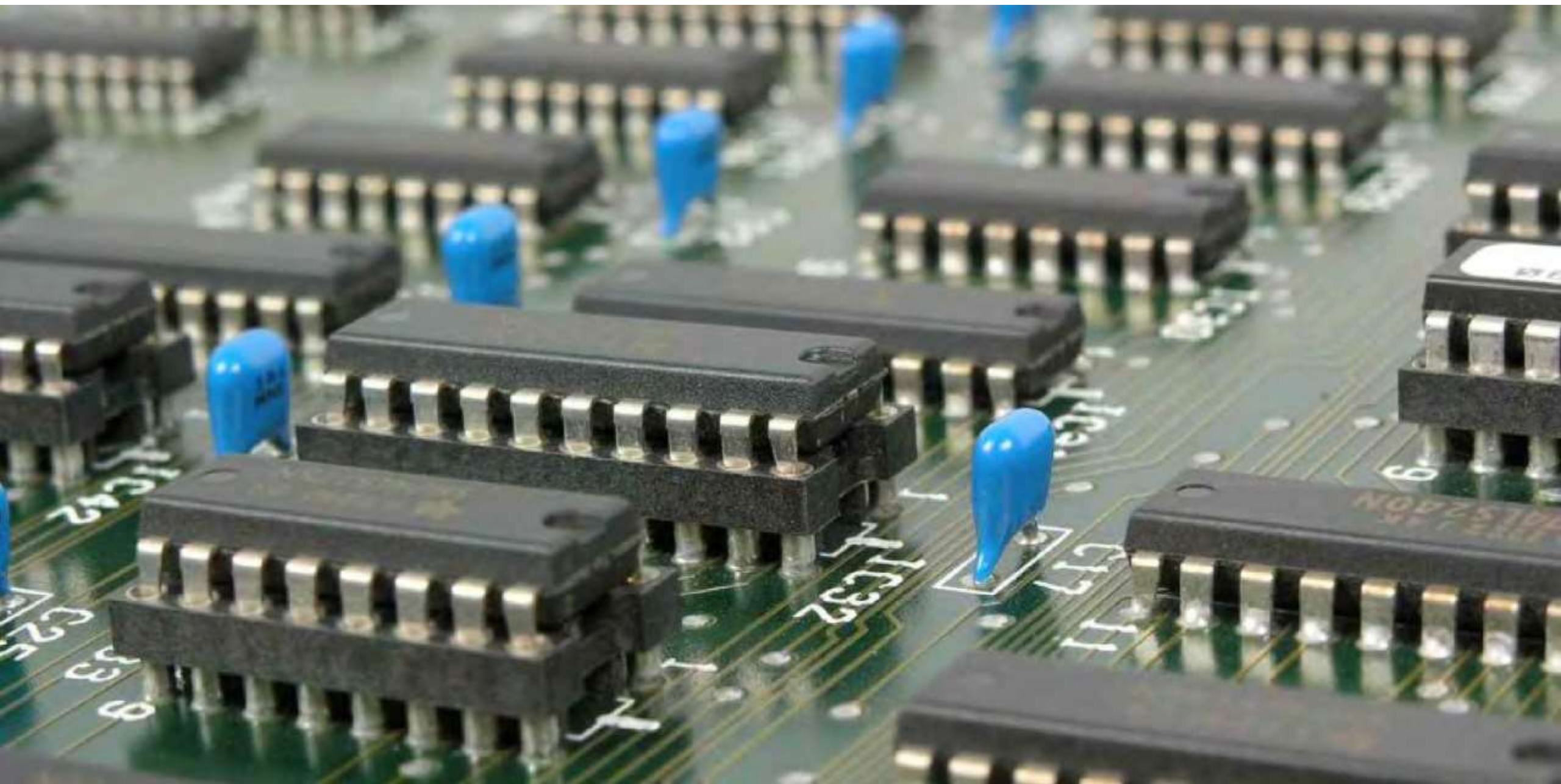


Tavola Periodica degli Elementi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 1.00794 H Idrogeno	2 4.002602 He Elio	3 6.941 Li Litio	4 9.0122 Be Berillio	5 10.81 B Boro	6 12.011 C Carbonio	7 14.0067 N Azoto	8 15.9994 O Ossigeno	9 18.9984 F Fluoro	10 20.179 Ne Neon	11 22.9898 Na Sodio	12 24.305 Mg Magnesio	13 26.9815 Al Alluminio	14 28.0855 Si Silicio	15 30.9738 P Fosforo	16 32.06 S Zolfo	17 35.453 Cl Cloro	18 39.948 Ar Argon
19 39.0983 K Potassio	20 40.08 Ca Calcio	21 44.9559 Sc Scandio	22 47.9 Ti Titanio	23 50.9415 V Vanadio	24 51.996 Cr Cromo	25 54.938 Mn Manganese	26 55.847 Fe Ferro	27 58.9332 Co Cobalto	28 58.7 Ni Nichel	29 63.546 Cu Rame	30 65.38 Zn Zinco	31 69.72 Ga Gallio	32 72.59 Ge Germanio	33 74.9216 As Arsenico	34 78.96 Se Selenio	35 79.904 Br Bromo	36 83.8 Kr Kriptone
37 85.4678 Rb Rubidio	38 87.62 Sr Stronzio	39 88.9059 Y Ittrio	40 91.22 Zr Zirconio	41 92.9064 Nb Niobio	42 95.94 Mo Molibdeno	43 98 Tc Tecnecio	44 101.07 Ru Rutenio	45 102.9055 Rh Rodio	46 106.4 Pd Palladio	47 107.868 Ag Argento	48 112.41 Cd Cadmio	49 114.82 In Indio	50 118.69 Sn Stagno	51 121.75 Sb Antimonio	52 127.6 Te Tellurio	53 126.905 I Iodio	54 131.3 Xe Xenone
55 132.9054 Cs Cesio	56 137.33 Ba Bario	57 138.9055 La Lantanio	58 178.49 Ce Cerio	59 180.9478 Pr Praseodimio	60 183.85 Nd Neodimio	61 186.207 Pm Promezio	62 187.7 Sm Samario	63 190.22 Eu Europio	64 192.22 Gd Gadolinio	65 195.09 Tb Terbio	66 200.59 Dy Disprosio	67 204.37 Ho Olmio	68 207.2 Er Erbio	69 208.9804 Tm Tulio	70 209 Yb Itterbio	71 (210) Lu Lutezio	72 (223) Be Berillio
87 (223) Fr Francio	88 226.025 Ra Radio	89 227.028 Ac Attinio	90 (232) Th Torio	91 (232) Pa Protoattinio	92 (238) U Uranio	93 (238) Np Nettunio	94 (244) Pu Plutonio	95 (244) Am Americio	96 (247) Cm Curio	97 (247) Bk Berchelio	98 (251) Cf Californio	99 (252) Es Einsteinio	100 (257) Fm Fermio	101 (258) Md Mendelevio	102 (259) No Nobelio	103 (261) Lr Laurenzio	104 (269) Nh Nihilio
105 (261) Db Dubnio	106 (263) Sg Seaborgio	107 (263) Bh Bohrio	108 (269) Hs Hassio	109 (271) Mt Meitnerio	110 (272) Ds Darmstadio	111 (272) Rg Roentgenio	112 (285) Cn Copernicio	113 (284) Nh Nihilio	114 (289) Fl Flerovio	115 (288) Mc Moscovio	116 (292) Lv Livermorio	117 (293) Ts Tennessio	118 (294) Og Oganesson	119 (294) Uu Ununennio	120 (294) Uub Unbibennio	121 (294) Uut Untrienio	122 (294) Uuq Unquennio

Metalli Alcalini

Metalli Alcalino-Terrosi

Lantanidi

Attinidi

Elementi di Transizione

Metalloidi / Non Metalli

Alogeni

Gas Nobili

STATI di AGGREGAZIONE a 20 °C

SOLIDI

LIQUIDI

GASSOSI

ARTIFICIALI

Gruppo

Numero Atomico

Peso Atomico

Valenza

Densità (g/cm³)

Temp. Fusione (°C)

Temp. Ebollizione (°C)

Simbolo

Nome

Numero di Ossidazione

Serie dei Lantanidi

Serie degli Attinidi

Il capitale Umano



Sostenibilità

L'Enel pubblica l'Integrated Reporting 2020

L'Enel ha pubblicato l'Integrated Reporting 2020, in cui illustra le performance, le prospettive di medio e lungo termine, la strategia e il modello di business sostenibile e integrato del gruppo. «È il nuovo modo con cui Enel racconta la sua capacità di generare valore sostenibile» ha commentato il cfo, Alberto De Paoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRANSIZIONE DIGITALE IL MOTORE? LE PERSONE ALLEATE DELL'HI-TECH



(23,2%) ma sotto alla Francia (26,8%), alla Spagna (27,5%) e alla Germania (32,2%). Quanto agli sbocchi, a cinque anni dalla laurea, in Italia il tasso di occupazione è di circa il 90%.

«Serve maggiore attenzione all'orientamento dei ragazzi delle scuole secondarie — sottolinea il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta — per intercettare per tempo i talenti. Farlo quando hanno finito la scuola e devono decidere a quale facoltà iscriversi è tardi. Ma è importante che anche i corsi di laurea tradizionali aggiornino i programmi per fornire competenze informatiche — prosegue Resta —. Per digitalizzare la giustizia servono gli esperti digitali ma anche i giuristi, che conoscono tempi, flussi e procedure e sanno dove intervenire. È una figura nuova di project manager. Allo stesso modo, un ingegnere della mobilità dovrà avere competenze in scienze sociali».

La «contaminazione» è

Tabella 4: Tempistica e costi finanziari totali previsti (RRF)

Imposta. Credito (milioni di euro)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
tangibile 4.0 beni capitali	1.402	2.576	2.782	1.589	467	52	8.868
intangibile 4.0 beni capitali	331	593	638	308	45	-	1.914
beni strumentali intangibili tradizionali	106	76	63	40	7	-	291
R&S&I	-	335	670	670	335	-	2.008
Formazione 4.0	-	150	150	-	-	-	300
Totale	1.838	3.730	4.302	2.606	854	52	13.381

Tavola 5: Tempistica e costi finanziari totali previsti (Fondo Nazionale complementare)

Imposta. Credito (milioni di euro)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
tangibile 4.0 beni capitali	722	1.327	1.433	819	241	27	4.568
intangibile 4.0 beni capitali	-	-	-	-	-	-	-
beni strumentali intangibili tradizionali	-	-	-	-	-	-	-
R&S&I	-	85	170	170	85	-	512
Formazione 4.0	-	-	-	-	-	-	-
Totale	722	1.412	1.603	989	326	27	5.080

Giovanni Rocchi

Avvocato in Brescia





IL MONDO NUOVO

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO ore 15:00

Il contesto normativo della transizione digitale

Giovanni Rocchi avvocato in Brescia



Regolamento eIDAS

N. 910.2014 del 23.7.2014

**in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari
per le transazioni elettroniche nel mercato interno**



Decreto Presidente della Repubblica

N. 82.2005 del 7.3.2005

Codice dell'Amministrazione Digitale



Art. 2. Finalità e ambito di applicazione

1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali **assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale** e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

pubbliche amministrazioni

gestori di servizi pubblici

società a controllo pubblico



Art. 2. Finalità e ambito di applicazione

- **documento informatico**
- **firme elettroniche**
- **domicilio digitale**
- **comunicazioni elettroniche**
- **identità digitale**

privati



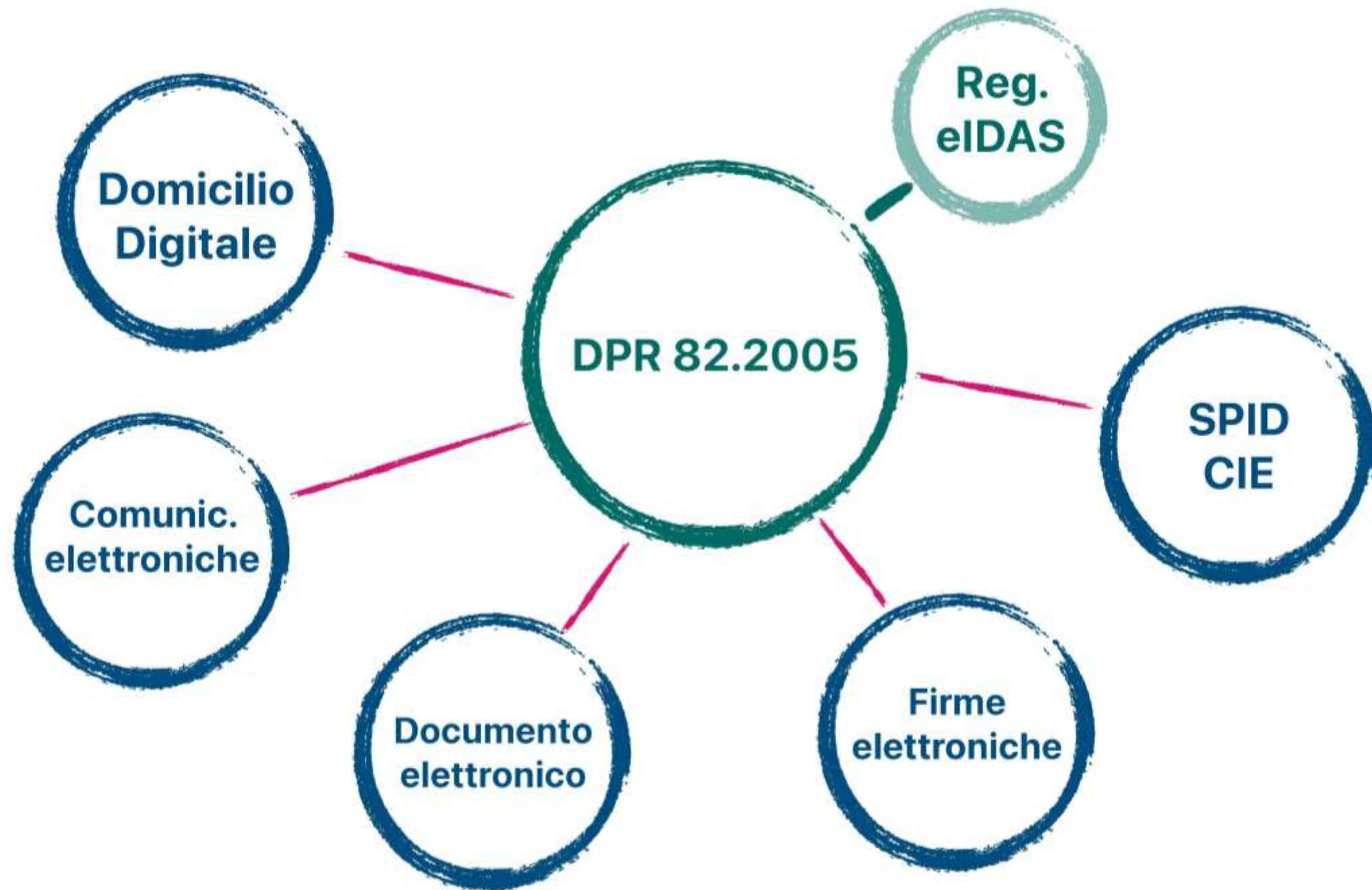
Art. 3. Diritto all'uso delle tecnologie

1. **Chiunque ha il diritto di usare**, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.

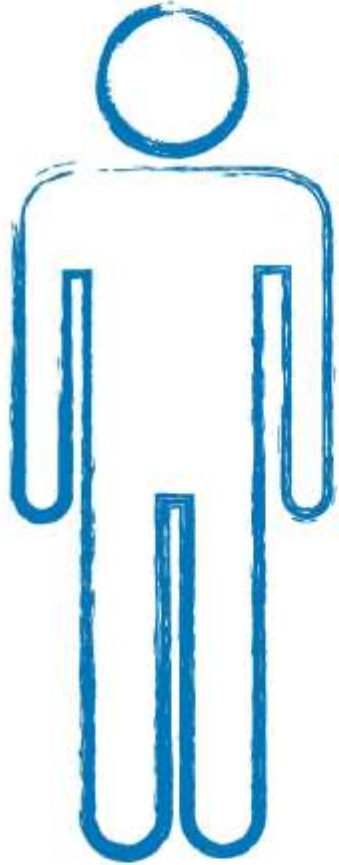


Art. 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche

1. **La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti**, anche a fini statistici, tra le **imprese** e le amministrazioni pubbliche **avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione**. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.



IDENTITÀ DIGITALE

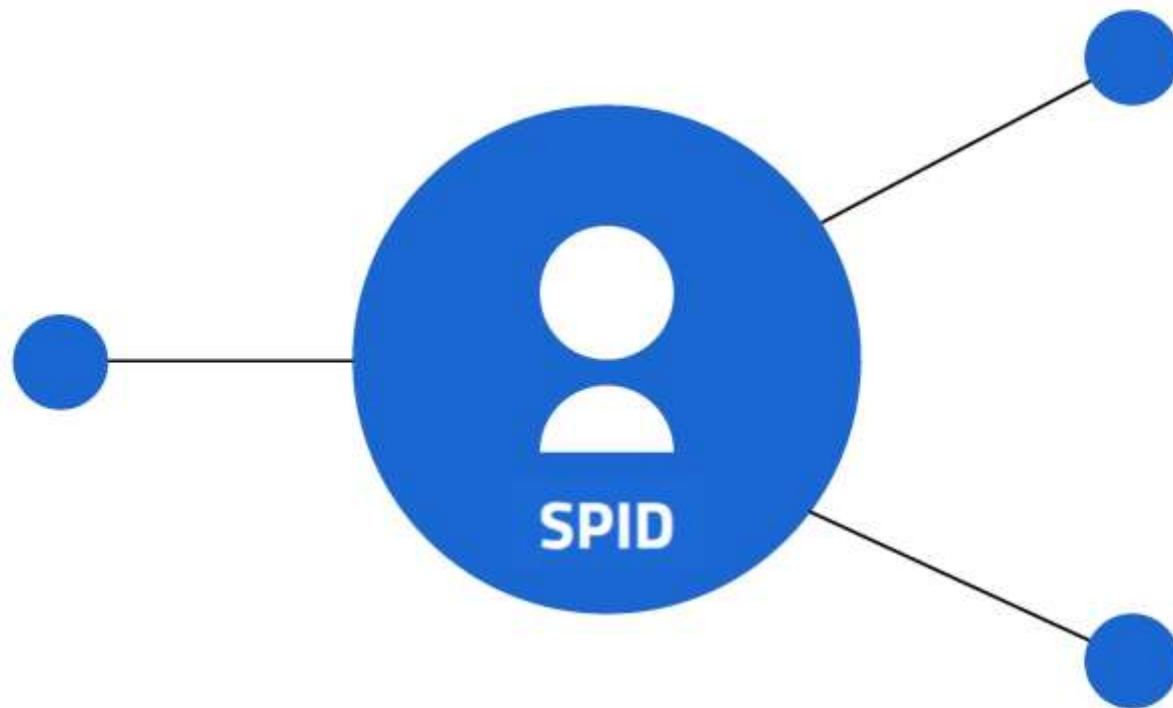
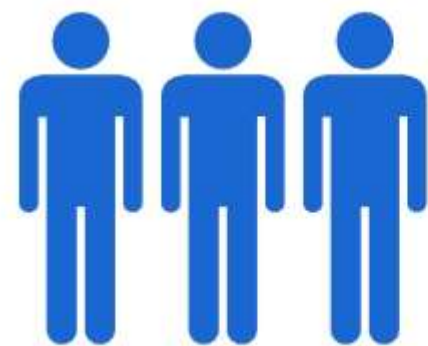


Accezione tecnica

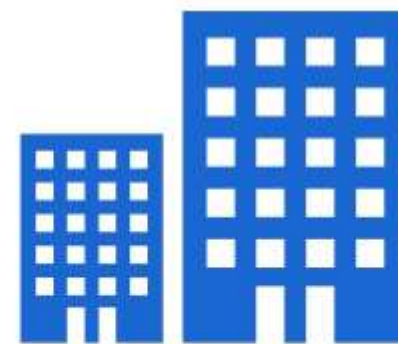
L'identità digitale è l'insieme delle **risorse digitali** associate in maniera univoca ad una persona fisica che la identifica, **rappresentandone la volontà**, durante le sue attività digitali.

Accezione umanistica

Insieme di informazioni presenti on line e relative ad un soggetto.



**Obbligo garantire
accesso tramite SPID
e CIE dal 28.2.2021**



DOMICILIO DIGITALE



Art. 1. Definizioni

n-ter) domicilio digitale: **un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata** o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio ...

DOMICILIO DIGITALE



Art. 6-bis. Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti - **INIPEC**

Art. 6-ter. Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - **IndicePA**

Art. 6-quater. Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese

DOCUMENTO INFORMATICO

Art. 1. Definizioni



p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti



In vigore 10.9.2020
Efficacia 7.6.2021

**Linee Guida sulla formazione,
gestione e conservazione dei
documenti informatici**

FIRMA ELETTRONICA



eIDAS	FIRMA ELETTRONICA	SICUREZZA
	FIRMA ELETTRONICA AVANZATA	
	FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA	
CAD	FIRMA DIGITALE	

BLOCKCHAIN

GLOBAL BITCOIN NODES DISTRIBUTION

Reachable nodes as of Tue May 11 2021 16:53:47
GMT+0200 (CEST).

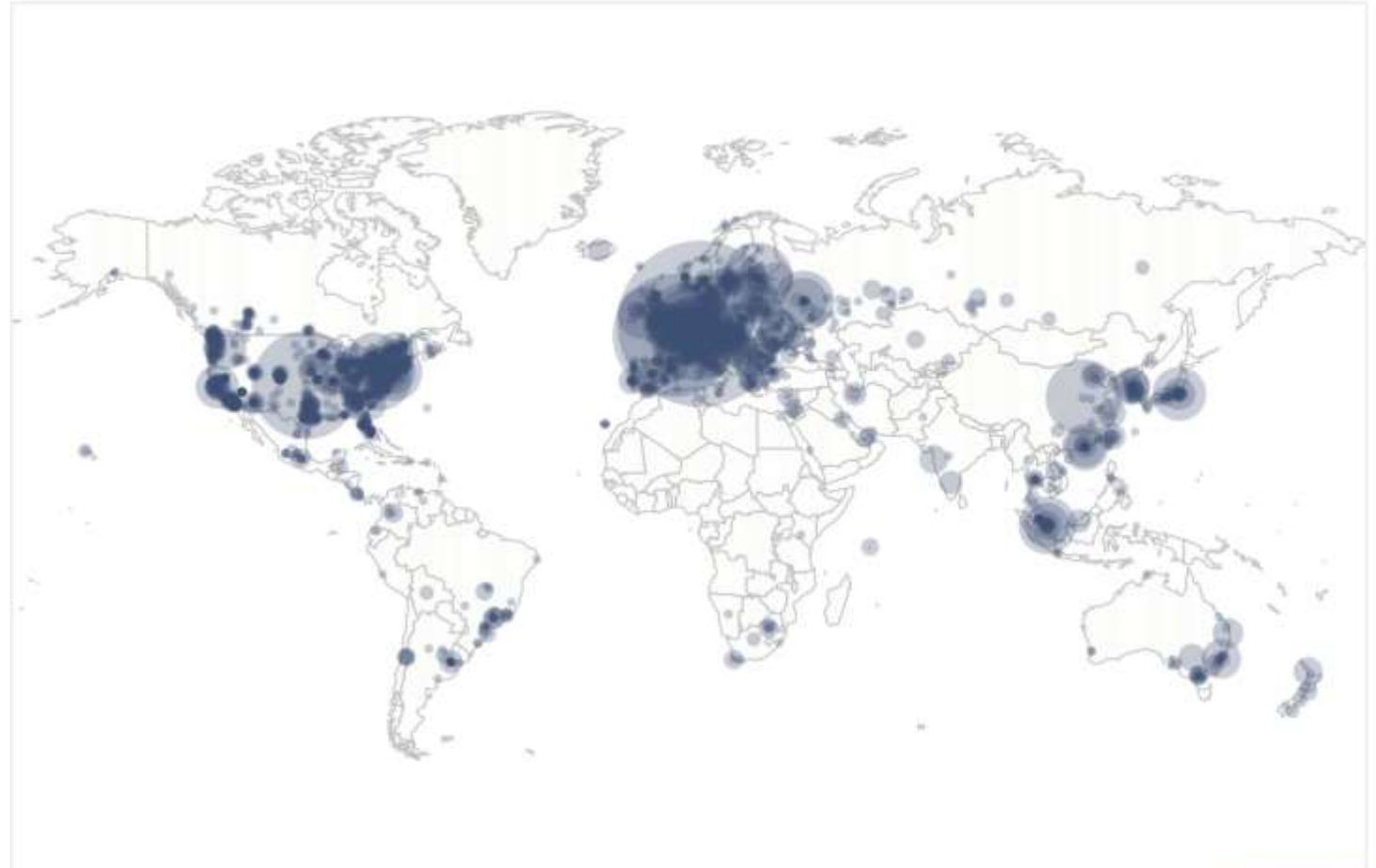
9483 NODES

24-hour charts »

Top 10 countries with their respective number of
reachable nodes are as follow.

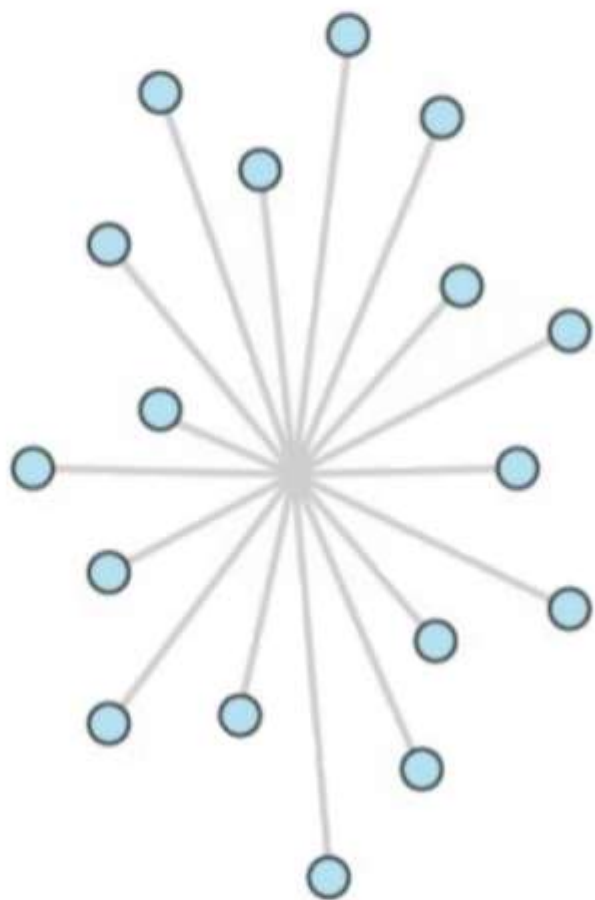
RANK	COUNTRY	NODES
1	United States	1943 (20.49%)
2	Germany	1808 (19.07%)
3	n/a	1524 (16.07%)
4	France	593 (6.25%)
5	Netherlands	412 (4.34%)
6	Canada	317 (3.34%)
7	United Kingdom	265 (2.79%)
8	Russian Federation	233 (2.46%)
9	China	197 (2.08%)
10	Finland	158 (1.67%)

➔ 21. Italy (68)

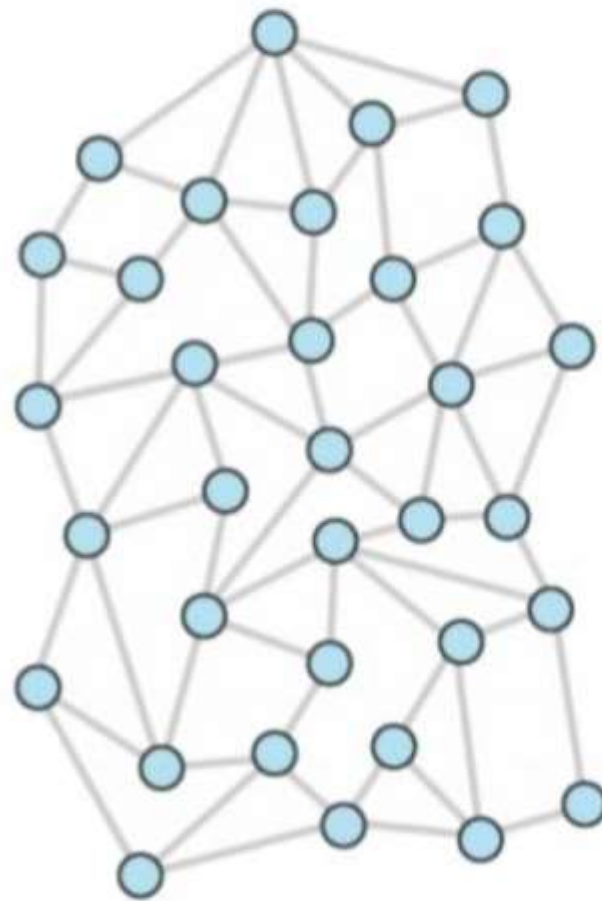


Map shows concentration of reachable Bitcoin nodes found in countries around the world.

LIVE MAP



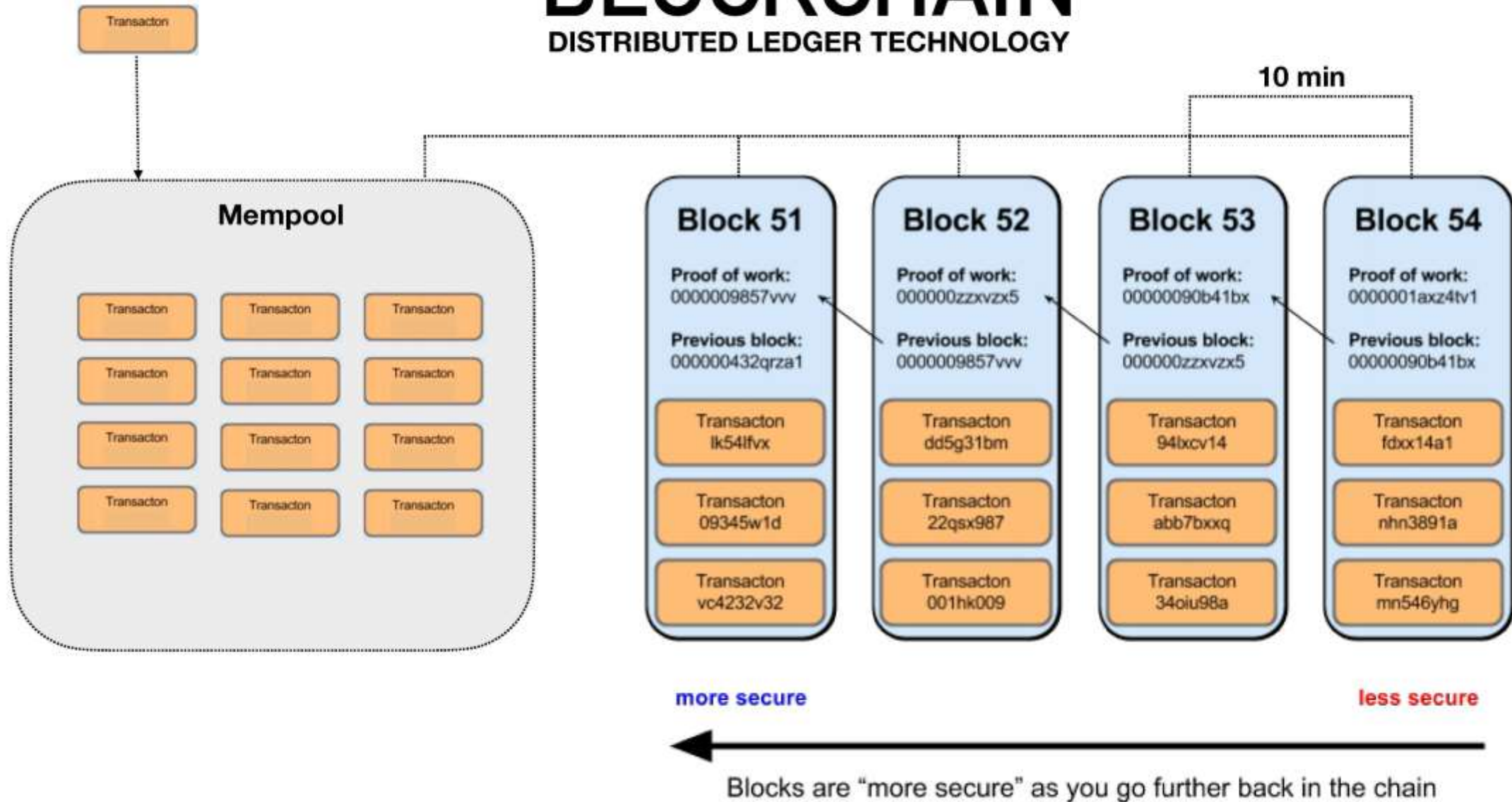
Rete centralizzata



Rete distribuita

BLOCKCHAIN

DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY



DEFINIZIONE TECNOLOGIE BASATE SU REGISTRI DISTRIBUITI

DL.135.2018

Art. 8-ter Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract

1. Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» le tecnologie e i protocolli informatici che usano un **registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche**, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

SMART CONTRACTS



B L O C K C H A I N



Vending machine





```
1 pragma solidity >=0.4.22 <0.7.0;
2
3 contract Purchase {
4     uint public value;
5     address payable public seller;
6     address payable public buyer;
7     enum State { Created, Locked, Inactive }
8     State public state;
9
10    constructor() public payable {
11        seller = msg.sender;
12        value = msg.value / 2;
13        require((2 * value) == msg.value, "Value has to be even.");
14    }
15
16    modifier condition(bool _condition) { require(_condition); _; }
17
18    modifier onlyBuyer() {require(msg.sender == buyer, "Only buyer can call this."); _; }
19
20    modifier onlySeller() {require(msg.sender == seller, "Only seller can call this."); _; }
21
22    modifier inState(State _state) {require(state == _state, "Invalid state."); _; }
23
24    event Aborted();
25    event PurchaseConfirmed();
26    event ItemReceived();
27
28    function abort()
29        public
30        onlySeller
31        inState(State.Created)
32    {
33        emit Aborted();
34        state = State.Inactive;
35        seller.transfer(address(this).balance);
36    }
37
38    function confirmPurchase()
39        public
40        inState(State.Created)
41        condition(msg.value == (2 * value))
42        payable
43    {
44        emit PurchaseConfirmed();
45        buyer = msg.sender;
46        state = State.Locked;
47    }
48
49    function confirmReceived()
50        public
51        onlyBuyer
52        inState(State.Locked)
53    {
54        emit ItemReceived();
55        state = State.Inactive;
56
57        buyer.transfer(value);
58        seller.transfer(address(this).balance);
59    }
60 }
```


DEFINIZIONE SMART CONTRACT

DL.135.2018

Art. 8-ter Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract

2. Si definisce **"smart contract"** un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su **registri distribuiti** e la cui **esecuzione vincola automaticamente** due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse.



EUROPEAN
COMMISSION

Brussels, 21.4.2021

Proposal for a

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

**LAYING DOWN HARMONISED RULES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT) AND AMENDING CERTAIN UNION
LEGISLATIVE ACTS**



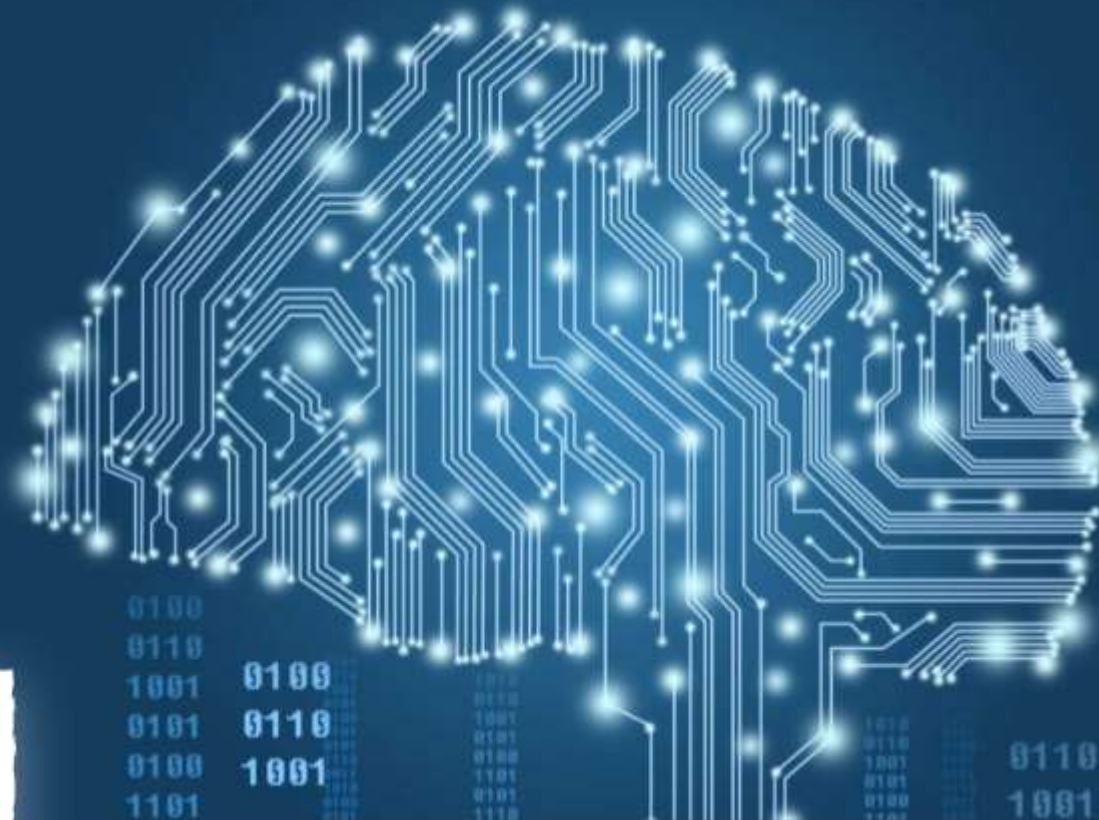
EUROPEAN
COMMISSION

Brussels, 21.4.2021

Proposal for a

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

**LAYING DOWN HARMONISED RULES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT) AND AMENDING CERTAIN UNION
LEGISLATIVE ACTS**





*Grazie per aver
partecipato*

